



# CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

## Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

**N. 34** | Oggetto:  
**del 12/10/2023** | **ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 – CONFERMA ALIQUOTE IMU**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **dodici**, del mese di **Ottobre**, nella sala Consiliare, appositamente convocata, il Consiglio Comunale si è riunito con inizio dei lavori alle ore 17:17

Risultano presenti i signori:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENZA</b>
1) GARRAFA GIAMPIERO	Presidente	SI
2) CARACCILO PIETRO	Sindaco	SI
3) ARTURI LUANA	Consigliere	SI
4) BOSCO MARCO	Consigliere	SI
5) CELEBRE SETTIMIA MARIA FRANCESCA	Consigliere	NO
6) DE CICCIO VINCENZO	Consigliere	SI
7) FERRO UMILE	Consigliere	SI
8) GIORDANO STEFANIA	Consigliere	SI
9) GRAVINA UGO	Consigliere	SI
10) LIRANGI TERESA	Consigliere	SI
11) MAZZOTTA FILIPPO GIULIO	Consigliere	NO
12) PUNTILLO LIVIA	Consigliere	SI
13) RANIERI SILVIO	Consigliere	SI
14) RAIMONDO ROCCO	Consigliere	SI
15) SPERANZA MARIO	Consigliere	SI
16) STURINO PINA	Consigliere	SI
17) VOCATURO STEFANO	Consigliere	SI

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Assume la Presidenza: SIG. GIAMPIERO GARRAFA.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

Assiste alla seduta il Segretario **DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

Vengono nominati Scrutatori: DR.SSA LIVIA PUNTILLO,ROCCO RAIMONDO,PINA STURINO

Richiamate le novità in materia di formazione del bilancio di previsione per gli enti locali introdotto dal DM economia e finanze del 25 luglio 2023 di modifica del pc all. 4/1 al d.lgs. 118/2011;

Specificato che sulla scorta del summenzionato decreto gli Enti Locali sono chiamati ad approvare lo schema di bilancio entro il 31 dicembre di ciascun anno, per il triennio successivo e che, in ragione di ciò, si rende necessario porre in essere tutti gli atti prodromici, compresa la stessa manovra tariffaria.

Premesso che:

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è quindi disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019 e dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2020 (n. 393), nel rispetto di quanto disposto dalla legge in tema di potestà regolamentare del tributo.

Richiamata la deliberazione n. 7 del 29.06.2020 del Consiglio Comunale con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2020.

Rilevato che, a decorrere dal 2023, entrano in vigore alcune novità in materia di IMU:

- esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81-82, della Legge 197/2022 - Legge di Bilancio 2023). E' disposta l'esenzione dal pagamento dell'imposta in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, secondo comma, codice penale) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 codice penale), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. Per fruire del beneficio, il soggetto passivo è tenuto a dichiarare al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. L'adempimento andrà effettuato secondo le modalità telematiche che saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, attualmente ancora in fase di emanazione; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione
- regime di imposizione per i residenti esteri (art. 1, comma 743, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Legge di Bilancio 2022). A decorrere dal 2023 torna a regime la riduzione del 50% dell'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- nuove regole per l'esenzione per l'abitazione principale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022 depositata il 13 ottobre 2022 ha cambiato le regole per l'esenzione IMU per l' “abitazione principale”: ai fini dell'esenzione, infatti, per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Eliminato il riferimento al nucleo familiare, l'esenzione ora compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU (art. 1, comma 837, della Legge 197/2022 - Legge di Bilancio 2023). E' stato inciso il comma 756 dell'articolo 1 della legge 160/2019, per

precisare che la possibilità di modificare o integrare le fattispecie IMU nell'ambito delle quali i Comuni possono diversificare le proprie aliquote è affidata ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Inoltre, con la modifica al comma 767 dell'articolo 1 della legge 160/2019, si chiarisce che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del Federalismo Fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in assenza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale (articolo 1, commi da 748 a 755, legge 160/2019) e non più quelle in vigore nell'anno precedente.

Ritenuto necessario ed opportuno, al fine di mantenere invariate le previsioni di gettito e garantire gli equilibri di bilancio, confermare le aliquote IMU per l'anno 2024 con quelle in vigore e già approvate per il 2023 con le novità sopra richiamate.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755".

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Ritenuto pertanto di **confermare, per l'anno 2024**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

<b>CATEGORIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>
<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b> Di cui all' Art. 1 - Comma 754 L. 27/12/2019, n. 160 da applicare su tutti gli immobili, salve restando le riduzioni ed esenzioni stabilite dalle norme di settore.	1,06 % (10,60 per mille)
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> e relative pertinenze, limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di cui all'Art. 1 - Comma 748 L. 27/12/2019, n. 160, fermo restante la detrazione stabilita per legge, fino alla concorrenza del suo ammontare, di Euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.	0,60 % (6,00 per mille)
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'Art.1 - Comma 750 L. 27/12/2019, n. 160	0,1 % (1,00 per mille)
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Art. 1 - Comma 751 L. 27/12/2019, n. 160	0,25 % (2,50 per mille)
<b>Per gli immobili ad uso produttivo</b> classificati nel gruppo catastale D Art. 1 - Comma 753 L. 27/12/2019, n. 160 di cui lo 0,76 % è riservato allo Stato.	1,06 % (10,60 per mille)

Atteso che sulla base proiezione degli incassi IMU 2024, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2024 ammonta a €. 3.650.000,00 al netto della quota per alimentazione fondo di solidarietà;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto che, per l'anno 2024, la pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU dovrà avvenire mediante il Portale del federalismo fiscale;

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: ° favorevole sulla regolarità tecnica; ° favorevole sulla regolarità contabile;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ESEGUITA** la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

Componenti l'Assemblea compreso il Sindaco n. 17

Presenti e votanti n. 15

Assenti n. 2 (Mazzotta - Celebre)

Voti favorevoli n. 9 (maggioranza)

Astenuti n. 0 (ZERO)

Contrari n. 6 (Speranza-Sturino-Gravina-Lirangi-Vocaturo-Ranieri)

### **DELIBERA**

1. di **approvare**, per l'anno di imposta 2024, le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU come richiamate in premessa.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza); astenuti n. 0 (ZERO); contrari n. 6 (Speranza-Sturino-Gravina-Lirangi-Vocaturo-Ranieri); assenti n. 2 (Mazzotta - Celebre)

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** Conferma IMU - Esercizio Finanziario 2024

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

<b>PER LA REGOLARITA' TECNICA</b> Si esprime parere FAVOREVOLE Data 05/10/2023	<b>Il Responsabile del Settore</b> <b>f.to DR. ANGELO BAFFA</b>
--	--

<b>PER LA REGOLARITA' CONTABILE</b> Si esprime parere FAVOREVOLE Data 05/10/2023	<b>Il Responsabile del Settore</b> <b>f.to DR. ANGELO BAFFA</b>
--	--

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

**Il Presidente**  
**f.to SIG. GIAMPIERO GARRAFA**

**Il Segretario**  
**f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione  
E' divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

**Il Segretario**  
**f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

**Il Messo Responsabile**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.*